

n. 26-1/2022 – Procedimento unitario



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Terza Sezione Civile

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Caterina Lazzara - Presidente
dott.ssa Maria Angela Marchesiello - Giudice
dott. Antonio Lacatena - Giudice rel./est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- letti gli atti del procedimento per sovraindebitamento promosso da . . . cod. fisc. . . , avente ad oggetto la ristrutturazione dei debiti del consumatore e, in subordine, la domanda di liquidazione dei beni in favore dei creditori;
- esaminata la relazione dell'OCC dott. Danilo Catapano, contenente il parere favorevole circa la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta e relativo alla fattibilità del piano di ristrutturazione proposto;
- ritenuto che il piano di ristrutturazione proposto sia inammissibile giacché incentrato esclusivamente su una provvista economica che non può essere messa a disposizione dei creditori di . . . la pensione del coniuge fallito, . . . , indicata in €867,00, ha natura 'alimentare' ai sensi dell'art. 46, co. 1, n. 2, l. fall. e il *quantum* assegnato al fallito è di competenza esclusiva del Giudice delegato al fallimento, il quale ha già valutato "*quanto occorre per il mantenimento del fallito e della sua famiglia*"; tale importo è pertanto 'vincolato' al sostentamento del fallito; eventuali eccedenze rispetto a quanto funzionale alle normali esigenze di vita del fallito e della sua famiglia non sarebbero impiegabili per onorare i debiti di terzi (rispetto al fallito) ma andrebbero acquisiti all'attivo del fallimento di . . .
- ritenuto, in ordine alla domanda subordinata di liquidazione controllata del sovraindebitato, che siano soddisfatti i requisiti di cui agli artt. 268 e 269 CCII;
- visto l'art. 270 CCII;

PQM

1. respinge, per quanto in motivazione, la domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore;
2. dichiara aperta la liquidazione controllata di . . . e nomina, quale giudice delegato alla procedura, il dott. Antonio Lacatena;
3. nomina liquidatore della procedura, ai sensi dell'art. 270, co. 2, CCII, il dott. Danilo Catapano;
4. ordina al debitore il deposito entro sette giorni delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;
5. assegna, ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, un termine di 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere

CCOM. n. 634/2023
Sent. n. 23/2023
Rep. quarter. n. 48/2023
Rep. n. 1/2023 liq. controllata



al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;

6. ordina la consegna ed il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

7. dispone che non possono sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; dispone altresì l'interruzione dei pagamenti per cessioni o deleghe di pagamento;

8. a precisazione di quanto al punto che precede, invita il nominato liquidatore a valutare attentamente – e conseguentemente a motivare – il non subentro nell'esecuzione individuale già pendente (R.G.E. Trib. Foggia, n. 321/2014) alla luce del massimo interesse per il ceto creditorio, invitandolo – nel caso ritenga maggiormente utile per i creditori della presente procedura di sovraindebitamento che la liquidazione della quota dei beni oggetto di esecuzione individuale avvenga in questa sede – a richiedere al G.E. che l'esecuzione individuale sia dichiarata improcedibile;

9. ordina la trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore, con riferimento ai beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione;

10. dispone l'apprensione alla procedura di qualsiasi entrata che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura e che l'eventuale futuro reddito mensile percepito sia acquisito alla procedura, ad eccezione dell'importo che verrà determinato dal Giudice delegato su istanza del liquidatore, comparando le esigenze di sostentamento del debitore con la situazione debitoria accumulata;

11. dispone che il liquidatore provveda entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

12. dispone che l'inventario dei beni contempli tutti i beni del debitore sia mobili che immobili, compresi i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad esclusione dei crediti, stipendi, pensioni, salari o frutti di cui all'art. 268 comma 4 CCII; conseguentemente, il liquidatore darà conto dell'esistenza di tali beni nel programma di liquidazione da sottoporre al giudice delegato, indicando tempi e modalità della loro liquidazione (art. 272 comma 2 CCII);

13. dispone che il liquidatore provveda, entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione, ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;

14. precisa che le vendite andranno effettuate con procedure competitive, trattandosi di principio inderogabile;

15. dispone che il liquidatore riferisca al giudice delegato sullo stato della liquidazione con sintetiche relazioni semestrali in forma libera contenenti: un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura (ricordando che *ex art. 275 co. 1 CCII* il mancato deposito di tali relazioni è causa di revoca e se ne terrà conto ai fini della liquidazione del compenso); nel rapporto il liquidatore dovrà



indicare anche **a)** se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; **b)** ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII (compresa una valutazione sulla condotta del debitore che abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode). Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

16. precisa che la procedura rimarrà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione;

17. dispone che il liquidatore provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCII; precisa che i compensi dovuti agli ausiliari che operano nelle procedure di sovraindebitamento, liquidatore compreso, sono ridotti dal 15 al 40% rispetto ai parametri previsti per le procedure concorsuali maggiori a mente del D.M. n. 202/2014;

18. dispone che il liquidatore provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;

19. autorizza il liquidatore con le modalità di cui agli articoli 155-*quater*, 155-*quinquies* e 155-*sexies* disp. att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari; 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;

20. dispone, a cura del liquidatore, la pubblicazione della presente sentenza nell'apposita sezione del sito internet del Tribunale.

A cura del liquidatore la sentenza sia notificata al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione.

Provvede come da separato decreto in ordine all'istanza di liquidazione dei compensi dell'avv. Maria Barbaro, procuratore di _____, parte ammessa al Patrocinio a spese dello Stato.

Foggia, così deciso il 12 aprile 2023, nella camera di consiglio della Terza sezione civile

Il Giudice est.

(dott. Antonio Lacatena)

Il Presidente

(dott.ssa Caterina Lazzara)

DEPOSITATO il 27/04/2023

IL TRIBUNALE
Dott.ssa Elisabetta Gata Salotto



